

**LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1984, N. 5**

**Aumento della dotazione di fondi per l'applicazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, concernente: "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici"**<sup>1</sup>

**Articolo unico**

1. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modificazioni, è elevata, dall'esercizio finanziario 1984, da lire 215 milioni a lire 565 milioni.

2. Gli impegni assunti sugli stanziamenti disposti dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, si intendono perenti agli effetti amministrativi al compimento del secondo esercizio successivo a quello in cui scade il termine fissato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il completamento del versamento dell'onere di riscatto.

3. Alla copertura dell'onere aggiuntivo di lire 350 milioni a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1984 e del corrispondente capitolo dell'esercizio 1985. A partire dall'esercizio 1986, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio.

---

<sup>1</sup> In B.U. 2 gennaio 1985, n. 1.